



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.D. 35/16

C.S.A. 3/2016

La Corte Sportiva d'Appello

Composta dai signori:

Avv. Carlo Albini

Presidente

Avv. Sergio Smedile

Componente

Avv. Carlo Celani

Componente est.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal Sig. MARCELLO QUARTA tesserato FIG n. 191866, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale emessa in data 3 marzo 2016.

FATTO

Con decisione resa in data 3 marzo 2016 (P.D. 35/2016), il Giudice Sportivo Territoriale per il Lazio, Abruzzo, Molise, Sud e Isole, Avv. Paolo Cieri, ha irrogato al tesserato Sig. Marcello Quarta, la sanzione della squalifica, consistente nella perdita, per un periodo di sei mesi, del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della Federazione Italiana Golf, per avere, nel corso della gara del 16 gennaio 2016 presso il Circolo del Golf Acaya, presentato uno score alterato alla buca 2 (4 colpi anziché 6).

Con reclamo datato 7 marzo 2016, il tesserato Marcello Quarta, assistito dall'Avvocato Luigi Bolognini, ha adito la Corte Sportiva d'Appello per chiedere la riforma di detta decisione, ritenendo sussistere la carenza



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

degli elementi costitutivi dell'illecito, non essendoci stata alterazione dolosa dello score, e comunque per determinare una sanzione meno afflittiva

All'udienza del 12 aprile 2016, avanti questa Corte Sportiva d'Appello, sono intervenuti il reclamante e il proprio difensore, i quali hanno insistito nell'accoglimento del reclamo, e hanno formulato in via subordinata e istruttoria, la richiesta di sentire il marcatore del Sig. Fusco, che faceva parte del *flight* del Sig. Quarta. La Procura Federale non è intervenuta.

All'esito, la Corte si è riservata di decidere.

DIRITTO

Innanzitutto, questa Corte ritiene che non sono necessarie ulteriori attività istruttorie.

Non è dato, invero, pervenire a conclusioni diverse rispetto a quelle dedotte dal Giudice di primo grado circa la responsabilità del reclamante.

Si può quindi ritenere sufficientemente istruito il procedimento già da parte del Primo Giudice.

Deve, però, svolgersi una indagine sul grado di colpevolezza del reclamante, a fronte dell'illecito contestato, proprio perché considerato dallo stesso Giudice Territoriale in sostanza come frutto di un comportamento negligente e superficiale, e quindi non doloso, ma colposo.

Certamente il giocatore, al termine della gara, è responsabile del proprio score, fino alla consegna, e deve accertarsi che nello stesso non siano contenute alterazioni. Il Sig. Quarta, a sua volta, ha confermato di aver personalmente controllato e consegnato il proprio score e quindi di averne avuto sempre la materiale disponibilità (diversamente dalla



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

fattispecie di cui al procedimento n. C.S.A. 5/2015 che lo stesso ha richiamato in udienza, e quindi non conferente).

Peraltro, è emerso dagli atti del giudizio che l'alterazione sia stata il frutto di un mero errore di trascrizione, dovuto anche alle condizioni metereologiche occorse durante lo svolgimento della gara, che hanno reso complicata perfino la redazione dei punteggi.

Appare, quindi, a questa Corte che possa essere ridotta la sanzione inflitta, da mesi sei a mesi tre.

Il parziale accoglimento del ricorso non comporta la restituzione della tassa versata.

* * *

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo proposto dal Signor Marcello Quarta avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che riduce dalla sospensione di sei mesi alla sospensione di tre mesi del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della Federazione Italiana Golf.

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata.

Così deciso in Roma il 4 maggio 2016.

Il Giudice Estensore

Avv. Carlo Celani

Il Presidente

Avv. Carlo Albini